



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 1 di 46

**PIANO DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
ai sensi della L. 190/2012**

Il Presidente della Fondazione 20 Marzo 2006 in data 19 febbraio 2015 ha approvato il “*Piano di prevenzione della corruzione*” e, nel contempo ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del Direttore dell’Ufficio del Controllo e del Coordinamento degli Affari Generali della Fondazione medesima.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 2 di 46

<b>1</b>	<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA CORRUZIONE .....	5
1.3	STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO .....	6
1.4	SOGGETTI E DESTINATARI .....	7
1.5	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
1.6	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE .....	10
1.6.1	Formazione.....	10
1.6.2	Informazione.....	10
1.7	CODICE ETICO.....	10
1.7.1	Codice di Condotta .....	11
1.7.2	Conflitto di interesse .....	11
1.8	SISTEMA DISCIPLINARE.....	12
1.8.1	Sezione I – Disciplina Generale.....	12
1.8.2	Sezione II – I Livello: Dipendenti.....	13
1.8.3	Sezione III – II Livello: Dirigenti .....	13
1.8.4	Sezione IV – III livello: collaboratori co.co.pro.....	14
1.8.5	Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti).....	14
1.8.6	Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo.....	15
1.8.7	Sezione VII – Disposizioni Finali .....	16
<b>2</b>	<b>PARTE SPECIALE.....</b>	<b>17</b>
2.1	APPROCCIO METODOLOGICO .....	17
2.1.1	Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida” .....	17
2.1.2	La mappatura dei processi.....	18
2.1.3	La valutazione del rischio.....	20
2.1.4	Il trattamento del rischio .....	20
2.2	LA TIPOLOGIA DEI REATI.....	22
2.3	MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO .....	23
	<b>Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie: .....</b>	<b>23</b>
2.3.1	Art. 314 c.p. “Peculato” .....	23
2.3.2	[Art. 315 c.p. “Malversazione a danno di privati”]x.....	24
2.3.3	Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui” .....	24
2.3.4	Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello stato”.....	26
2.3.5	Artt. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” .....	27
2.3.6	Art. 317 c.p. “Concussione” .....	28
2.3.7	Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità” .....	28



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 3 di 46

2.3.8	Artt. 318-322 c.p. <i>Fattispecie corruttive</i> .....	30
2.3.9	Art. 322 bis c.p. <i>“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”</i> .....	32
2.3.10	Art. 323 c.p. <i>“Abuso d’ufficio”</i> .....	33
2.3.11	[Art. 324 c.p. <i>“Interesse privato in atti d’ufficio”</i> ] <sup>x</sup> .....	35
2.3.12	Artt. 325-326 c.p. <i>Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti</i> .....	35
2.3.13	[Art. 327 c.p. <i>“Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell’Autorità”</i> ] <sup>x</sup> .....	36
2.3.14	Art. 328 c.p. <i>“Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”</i> .....	36
2.3.15	Art. 329 c.p. <i>“Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza pubblica”</i> .....	37
2.3.16	Art. 331 <i>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità</i> .....	38
2.3.17	[Artt. 332 c.p. <i>“Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio”</i> e art. 333 c.p. <i>“Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro”</i> ] <sup>x</sup> .....	39
2.3.18	Artt. 334-335 c.p. <i>Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro</i> .....	39
2.3.19	Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. <i>“Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell’Unione Europea”</i> .....	40
2.3.20	Art. 640 bis c.p. <i>“Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche”</i> .....	41
2.3.21	Art. 640 ter c.p. <i>“Frode informatica”</i> .....	42
<b>2.4</b>	<b>PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE</b> .....	<b>44</b>
2.4.1	Flussi Informativi .....	45
2.4.2	Meccanismi di accountability .....	46
2.4.3	Aggiornamento del Piano .....	46

**Allegati:**

**1. Codice Etico**

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 4 di 46

## **1 PARTE GENERALE**

### **1.1 PREMESSA**

FONDAZIONE ai sensi dell'art. 1 dello Statuto opera quale ente di diritto privato.

A termini di Statuto sono Soci fondatori originari la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la già Provincia di Torino ed il CONI.

Fondazione svolge la propria attività di "utilizzo" e "sfruttamento" dei siti olimpici che l'art. 2 2° co. L. Regione Piemonte n° 21/2006 s.m.i. le ha assegnato "per le finalità di cui all'art. 1", ossia "favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche sportive, culturali e sociali".

FONDAZIONE inoltre pianifica la tipologia e la priorità degli interventi di cui alla L. 65/2012, curandone l'attuazione, per quanto di competenza, di concerto con gli altri Enti contemplati nella normativa nazionale.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 5 di 46

## **1.2 IL FONDAMENTO NORMATIVO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA CORRUZIONE**

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, meglio nota come Legge Anticorruzione.

Tale Legge è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In attuazione di quanto stabilito nella citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:

- il Dlg. n. 39/13, che disciplina i casi di inconfiribilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi *“di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”* e *“lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”*;
- il Dlg. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

### A) Obiettivi

Alla luce del contesto di riferimento, il presente Piano è finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale.

In particolare, il Piano è finalizzato ai seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### B) Destinatari



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 6 di 46

Per quanto concerne l'individuazione dei destinatari, la Fondazione, per la sua peculiare struttura ritiene di non rientrare a termini di legge fra i destinatari della normativa e, in tal senso, si richiamano anche le considerazioni svolte al capitolo III del PTTI cui si fa rinvio.

Tuttavia, in via del tutto spontanea, Fondazione ha deciso di applicare la normativa di cui alla L. 190/2012 e le indicazioni del PNA.

### **1.3 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PIANO**

Ai fini della redazione ed implementazione del Piano, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo della Fondazione, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso la Fondazione finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio corruttivo;
- conseguente mappatura delle aree della Fondazione e individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dello stesso;
- accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di commissione dei reati presupposto;
- individuazione delle aree di miglioramento e delle conseguenti azioni da adottare;
- elaborazione del Codice Etico e del Codice di Condotta per i dipendenti ed i collaboratori, in cui vengono esplicitate le regole da seguire in caso di conflitto di interesse;
- elaborazione del presente Piano prevedendo:
  - o le procedure di formazione ed informazione al fine di far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità interne rilevate;
  - o gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;
  - o l'obbligo di aggiornamento almeno annuale;
  - o il sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel presente Piano;
  - o la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione al rischio di fenomeni corruttivi valorizzando i presidi già esistenti ed adottati dalla Fondazione e prevedendo ulteriori misure di prevenzione con riguardo ai processi considerati più a rischio (gestione delle risorse umane e finanziarie).

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 7 di 46

#### **1.4 SOGGETTI E DESTINATARI**

I principali protagonisti del sistema di contrasto alla corruzione nel contesto dell'evoluzione costante della normativa a partire dall'emanazione della L. 190/2012 sono:

- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano (si rinvia al paragrafo che segue).

Il presente Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta sono vincolanti per:

- i membri degli Organi Sociali così come individuati dallo Statuto
- il Responsabile dell'attuazione del presente Piano
- i dipendenti della Fondazione così come individuati nell'organigramma ed i cui compiti sono descritti nella Struttura Organizzativa, nel mansionario e nelle procure ad hoc rilasciate (cui si rinvia)
- i collaboratori a qualsiasi titolo (collaboratori a progetto, consulenti, borsisti, etc...)
- i fornitori.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 8 di 46

## **1.5 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **Art. 1 - Nomina**

L'organo di governo della Fondazione provvede alla nomina del Responsabile.

Al Responsabile dovranno essere attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla L.190/2012, con piena autonomia ed effettività.

### **Art. 2 - Composizione**

Il Responsabile deve essere autonomo ed indipendente e deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa interna.

Il Responsabile è stato individuato nel Direttore dell'Ufficio del Controllo e Coordinatore degli Affari Generali.

### **Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza**

Non può essere nominato Responsabile – e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- chi è stato condannato (anche in primo grado e financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,
  - per un reato tra quelli previsti e puniti dal Titolo II, Capo I del codice penale ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti Titolo II, Capo I del codice penale, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito Titolo II, Capo I del codice penale ancorchè commesso in forma tentata;
  - per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
  - per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;
- chi è stato condannato (anche in primo grado) per condotte in danno della Fondazione di appartenenza che abbiano comportato una responsabilità disciplinare, erariale o di altra natura.

### **Art. 4 - Retribuzione**

Si richiamano le regole inerenti i trattamenti retributivi di Fondazione.

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 9 di 46

#### **Art. 5 - Doveri**

Il Responsabile almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Piano ovvero muti la struttura della Fondazione ovvero intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione, cura la revisione e l'aggiornamento del presente Piano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L.190/2012 il Responsabile redige entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della corruzione.

#### **Art. 6 - Poteri**

Al Responsabile devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

Al Responsabile si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della Legge 190/2012, salvo il richiamo all'art. 21 TUPi nonché quanto previsto nel CCNL di settore.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Ai sensi della L. 190/2012

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 10 di 46

### 1.6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Tutti i Destinatari del presente Piano devono essere formati ed informati in merito all'adozione del presente Piano ed a tutto ciò che questo comporta.

#### 1.6.1 Formazione

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa. Tutti i Destinatari devono essere sottoposti a corsi di aggiornamento almeno ogni due anni ovvero in caso di cambiamento di mansioni che incida su comportamenti rilevanti ai fini della gestione del rischio corruzione, ovvero in caso di modifiche o implementazioni del presente Piano.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di anticorruzione, delle finalità e delle regole di condotta contenute nel presente Piano di prevenzione.

I contenuti e le modalità di erogazione della formazione sono adeguati in base alla qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

A livello esemplificativo, il programma di formazione approfondisce:

- i contenuti della L. 190/2012,
- le norme penali in materia di reati contro la P.A.,
- i contenuti del presente Piano,
- le misure di prevenzione del rischio,
- le conseguenze di carattere disciplinare in caso di violazione del Piano e/o di integrazione di comportamenti illeciti,
- le responsabilità ed i compiti a ciascuno attribuiti in materia di prevenzione della corruzione,
- gli aspetti etici dell'attività,

al fine di garantire e promuovere la legalità ed il buon andamento della Fondazione.

#### 1.6.2 Informazione

La Fondazione promuove la conoscenza del Piano, dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

In particolare, la Fondazione promuove la conoscenza del Piano attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

### 1.7 CODICE ETICO

La Fondazione si dota di un Codice Etico (allegato n° 1) che costituisce l'insieme dei principi etico-comportamentali che ispirano l'attività tutta della Fondazione.

Il Codice Etico deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni interne, e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Fondazione stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc...).

A tal fine la Fondazione:

- pubblica il Codice Etico sul sito istituzionale;



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 11 di 46

- consegna il Codice Etico a tutte le funzioni interne;
- comunica l'adozione del Codice Etico a tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la Fondazione stessa, indicando ove poterlo consultare telematicamente.

#### 1.7.1 Codice di Condotta

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nel Regolamento interno, si fa riferimento spontaneamente (non essendo Fondazione obbligata al loro rispetto, attesa la sua natura) ai principi previsti nel DPR. 16.04.2013, n. 62 (*"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*), in ossequio ai quali, a ciascun dipendente è fatto divieto di:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali di modico valore si intendono quelli di importo non superiore a 150 euro;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali telefono e collegamento internet dell'Amministrazione (se non in casi d'urgenza);
- far parte di Associazioni o Organizzazioni (esclusi partiti e sindacati) in conflitto di interesse con la Fondazione;
- evitare, per quanto possibile, che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

#### 1.7.2 Conflitto di interesse

La Fondazione presta una particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in cui può incorrere tutto il personale.

Sebbene alla Fondazione (data la sua natura) non sia applicabile l'art. 6 bis della Legge 241/90, si ritiene di recepire i principi in essa sanciti con particolare riguardo all'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

Ciascuna risorsa è tenuta ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi:

- propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure
- di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
- di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 12 di 46

- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, Comitati, Enti o stabilimenti di cui egli sia Amministratore o Gerente o Dirigente.

E', inoltre, tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto sopra costituiscono illecito disciplinare, perseguibili secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

## **1.8 SISTEMA DISCIPLINARE**

La mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito disciplinare, come tale perseguibile secondo quanto previsto nel presente Sistema Disciplinare.

### 1.8.1 Sezione I – Disciplina Generale

#### **Art. 1 – Soggetti destinatari**

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- dipendenti
- dirigenti
- collaboratori co.co.pro.
- professionisti
- amministratori e organi di controllo (Revisori).

#### **Art. 2 – Potere di iniziativa dell'azione disciplinare**

Il Responsabile, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del Piano e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette alle autorità della Fondazione competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

Il Responsabile monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità della Fondazione, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

#### **Art. 3 – Condotte sanzionabili**

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta,
- violazione del Piano e delle procedure in esso richiamate,
- omesse segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse ,
- omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare.

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 13 di 46

### 1.8.2 Sezione II – I Livello: Dipendenti

#### **Art. 4 – Fonti della responsabilità**

La Fondazione sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2106 c.c., dal CCNL Commercio.

#### **Art. 5 – Condotte sanzionabili**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. (secondo i quali *"il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa (...). Deve, inoltre, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"* (art. 2104 c.c.); *"l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti [artt. 2104 e 2105 c.c.] può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione"* - art. 2106 c.c.), nonché dall'art. 220 CCNL Commercio, in ossequio al quale *"Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri."*

#### **Art. 6 – Sanzioni**

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si richiama l'applicazione degli art. 225 del CCNL Commercio.

Le sanzioni ivi previste e pertanto applicabili per la violazione e/o l'inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta sono:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni previste nel CCNL cit.

### 1.8.3 Sezione III – II Livello: Dirigenti

#### **Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'organo a ciò preposto.

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 14 di 46

### **Art. 8 – Sanzioni**

Per la violazione del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la Fondazione può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura interna);
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

#### 1.8.4 Sezione IV – III livello: collaboratori co.co.pro.

### **Art. 9 – Fonti della responsabilità**

La Fondazione garantisce il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei collaboratori a progetto o i collaboratori secondo le forme previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la Fondazione, che pertanto si impegna ad adempiere.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la Fondazione provvede, con l'accordo del collaboratore co.co.pro., all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al collaboratore come decisione unilaterale della Fondazione.

### **Art. 10 – Condotte sanzionabili e sanzioni**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

Nel caso di violazione e/o inadempimento relativamente a previsioni che non possono più essere adempiute, il contratto si ritiene risolto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

Nel caso di mero ritardo nell'adempimento, qualora il contraente sia nelle possibilità di adempiere alle prescrizioni del modello, la Fondazione avrà la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione e il pagamento della penale come eventualmente determinata in sede contrattuale. L'ulteriore inadempimento comporta la risoluzione del contratto di diritto con addebito della eventuale penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

#### 1.8.5 Sezione V – IV Livello: Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 15 di 46

**Art. 11 – Fonti della responsabilità**

La Fondazione garantisce il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano, nel Codice Etico e nel Codice di Condotta è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la Fondazione, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la Fondazione provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del modello di organizzazione e gestione, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati.

In ogni caso, il Piano, il Codice Etico ed il Codice di Condotta approvati – in caso di dissenso – sono comunque comunicati al professionista come decisione unilaterale della Fondazione.

**Art. 12 – Condotte sanzionabili e sanzioni**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del mandato per giusta causa.

E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

1.8.6 Sezione VI – V Livello: Consiglio di Amministrazione e Organo di controllo

**Art. 13 – Fonti della responsabilità**

La Fondazione garantisce il rispetto del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e dell'Organo di controllo.

**Art. 14 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta costituisce condotta sanzionabile in capo all'organo gestorio.

L'organo gestorio, in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel Piano ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, risponde altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano commessi da persone a lui sottoposte, allorché le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se avesse esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

**Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo all'Organo di controllo**

Qualunque violazione e/o inadempimento del Piano, del Codice Etico e del Codice di Condotta commessa dall'Organo di controllo costituisce condotta sanzionabile.

L'organo di controllo è tenuto alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 16 di 46

1.8.7 Sezione VII – Disposizioni Finali

**Art. 16 – Omissioni al presente sistema disciplinare**

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del Piano, costituisce violazione grave del Piano stesso perseguibile ai sensi del presente sistema.

**Art. 17 – Commissione di fatti di reato**

La commissione di un qualunque fatto di reato riconducibile ad un abuso dei poteri attribuiti al soggetto per fini propri, costituisce violazione del Piano.

**Art. 18 – Pubblicità del presente sistema disciplinare**

La Fondazione assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio mediante affissione del sistema sanzionatorio e consegna del medesimo in forma cartacea ovvero telematica.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 17 di 46

## **2 PARTE SPECIALE**

### **2.1 APPROCCIO METODOLOGICO**

Il presente Piano si pone quale obiettivo proteggere la Fondazione da situazioni in cui un soggetto abusi del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Stante quanto indicato nel PNA, si è ritenuto di seguire, per una corretta gestione del rischio, i principi contenuti nelle Linee Guida Uni Iso 31000 2010 – “*Gestione del rischio - Principi e linee guida*” (come meglio descritti nel prosieguo) ed il sistema di mappatura dei processi a rischio basati sulle seguenti fasi:

- mappatura dei processi attuati dalla Fondazione
- valutazione del rischio per ciascun processo
- trattamento del rischio, valorizzando le procedure già esistenti e prevedendo, se del caso, ulteriori misure di prevenzione.

#### **2.1.1 Le Linee Guida UNI ISO 31000: 2010 “Gestione del rischio - Principi e linee guida”**

La Fondazione ha adottato nella redazione del presente Piano i seguenti principi:

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore.  
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, *governance* e reputazione;
- b) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.  
La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento;
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale.  
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
- d) la gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.  
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata;
- e) la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.  
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili;



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 18 di 46

- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.  
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione, quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti;
- g) la gestione del rischio è *“su misura”*.  
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione;
- h) la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.  
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- i) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva.  
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento inoltre permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio;
- j) la gestione del rischio è dinamica.  
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono;
- k) la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.  
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

### 2.1.2 La mappatura dei processi

La mappatura dei processi<sup>1</sup> consiste nell'individuazione del contesto entro il quale deve essere svolta la

---

<sup>1</sup> A norma dell'allegato 1 del PNA, per “processo” si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge all'interno di un'amministrazione può esso stesso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e comprende anche le procedure di natura



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 19 di 46

valutazione del rischio, in modo da evidenziare le fasi di cui si compone ed i responsabili di ciascuna di esse. In ossequio a quanto disposto nel PNA – Allegato 2, si è proceduto a mappare le aree di rischio individuate dalla normativa.

In particolare ci si riferisce a:

**A) Area: acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

**B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti a contenuto vincolato
3. Provvedimenti a vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 20 di 46

1. Provvedimenti vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti a contenuto vincolato
3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

**Si precisa fin da ora che la Fondazione, attesa la sua natura e funzione per la quale è stata costituita, non emette provvedimenti amministrativi di alcun tipo, pertanto la mappatura relativa alle aree C) e D) non ha avuto luogo.**

Al contempo, la mappatura ha riguardato anche altri processi ritenuti sensibili, quali:

- gestione delle risorse finanziarie (procedura di gestione degli acquisti e dei pagamenti)
- gestione dei rapporti con i concessionari.

#### 2.1.3 La valutazione del rischio

Tale attività è stata svolta con riguardo a ciascun processo mappato e vede le seguenti fasi:

- identificazione del rischio → consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi;
- analisi del rischio → consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il rischio produce (cd. "probabilità" ed "impatto") per giungere, come previsto dall'allegato n° 5 al PNA, alla determinazione del rischio, rappresentato da un valore numerico dato dalla moltiplicazione della media aritmetica del valore della probabilità e del valore dell'impatto (Rischio inerente = Probabilità complessiva\*Impatto complessivo). Si precisa che il rischio è stato così valutato:
  - $1 < \text{rischio inerente} \leq 8 \rightarrow$  basso
  - $8 < \text{rischio inerente} \leq 16 \rightarrow$  medio
  - $16 < \text{rischio inerente} \leq 25 \rightarrow$  alto.
- ponderazione del rischio → consiste nel valutare i rischi in base alla loro efficacia al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. In ossequio a quanto previsto dall'allegato n° 5 del PNA, il valore numerico del rischio è stato calcolato ponderando il valore del rischio inerente con il valore dell'efficacia dei controlli in essere (Rischio residuo = Rischio inerente\*Efficacia dei controlli). I valori così ottenuti sono stati classificati secondo i seguenti criteri:
  - $1 < \text{rischio residuo} \leq 40 \rightarrow$  basso
  - $40 < \text{rischio residuo} \leq 80 \rightarrow$  medio
  - $80 < \text{rischio residuo} \leq 125 \rightarrow$  alto.

#### 2.1.4 Il trattamento del rischio

Tale fase riguarda l'individuazione e la valutazione delle misure che occorre predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Si precisa che la Fondazione è già dotata di procedure e regolamenti interni, cui si fa espressamente rinvio, quali misure cui attendersi per prevenire la commissione delle condotte descritte nei reati che seguono.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 21 di 46

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 22 di 46

## 2.2 LA TIPOLOGIA DEI REATI

Poiché il P.N.A. è uno strumento di natura preventiva, il concetto di corruzione preso a riferimento ha un'accezione ampia, comprendendo al suo interno le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si riscontra l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento causato da un uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 23 di 46

## **2.3 MAPPATURA DEI REATI, ANALISI DEI RISCHI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora esposto, sono state oggetto di analisi le seguenti fattispecie:

### **2.3.1 Art. 314 c.p. "Peculato"**

#### **FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### **CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso". In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di danaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Il comma secondo punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio finalizzata allo scopo di fare un uso solo momentaneo della cosa per poi restituirla al termine dell'uso stesso.

Ad esempio, l'incaricato di pubblico servizio si appropria del danaro della Fondazione.

#### **PROCESSI A RISCHIO**

In tutti i casi in cui si faccia uso di beni appartenenti alla Fondazione, nella libera disponibilità dell'utilizzatore (computer, telefoni, cartoleria, telepass, carta carburante, etc...), esiste il rischio di commissione del reato di peculato. Tuttavia, la stessa Giurisprudenza soccorre nel delimitare l'area del penalmente rilevante valorizzando il principio di offensività: solo l'appropriazione di danaro o altre utilità che vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma (art. 97 Cost.) può assurgere al rango di illecito penalmente sanzionabile (non così, ad esempio, nel caso di beni di modesto valore economico). Di tale dato occorre necessariamente tenere conto in sede di valutazione del rischio, bilanciando l'elevato numero di potenziali soggetti attivi con la probabilità che la condotta risulti penalmente rilevante.

I processi maggiormente a rischio vanno identificati nei seguenti:

- la gestione degli incassi e dei pagamenti
- i rimborsi spesa di viaggio e soggiorno
- l'utilizzo dei beni della Fondazione.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 24 di 46

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili alla Fondazione, sempre avendo a mente le considerazioni pocanzi svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare
- Amministrazione e contabilità

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.2 [Art. 315 c.p. "Malversazione a danno di privati"]<sup>x</sup>**

<sup>x</sup> Fattispecie abrogata ad opera della Legge 86/1990.

**2.3.3 Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"**

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 25 di 46

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all'art. 314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.

La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Ad esempio, un dipendente della Fondazione ottiene erroneamente il rimborso chilometrico pur avendo utilizzato per la trasferta una vettura noleggiata dalla Fondazione e – accortosi dell'errore – trattiene le somme percepite.

**PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

In ogni caso, il reato è commissibile potenzialmente da tutte le risorse che hanno la disponibilità di denaro e/o altre utilità riferibili alla Fondazione, sempre avendo a mente le considerazioni svolte in punto lesione del principio di offensività.

In particolare, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare
- Amministrazione e contabilità

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 26 di 46

**2.3.4 Art. 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello stato"**

**FATTISPECIE**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque (purchè non appartenente alla P.A.), e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Si evidenzia che taluni Autori hanno interpretato l'inciso "estraneo alla Pubblica Amministrazione", nel senso di ritenere soggetto attivo del reato chiunque purchè diverso dalla P.A. che eroga il conferimento pubblico.

Ad esempio, la Fondazione ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo per la formazione del personale e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per altri fini.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione dei conferimenti da parte del Collegio dei Fondatori ed erogazioni da parte di altri soggetti pubblici.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Statuto

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 27 di 46

**2.3.5 Artt. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"**

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle.

Ad esempio il Presidente del C.d.A., producendo documentazione falsa, ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

Sebbene consentito dallo Statuto, la Fondazione non ha ad oggi ottenuto, né richiesto contributi e/o finanziamenti pubblici ad incremento del patrimonio indisponibile.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Statuto

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 28 di 46

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.6 Art. 317 c.p. "Concussione"**

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere allo stesso o ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, un dipendente della Fondazione, all'atto di rivestire una qualifica di pubblico ufficiale, fa pressioni su un cliente al fine di ottenere una retribuzione extra non dovuta.

**PROCESSI A RISCHIO**

Occorre premettere che si tratta di fattispecie propria, in cui il soggetto agente deve ricoprire necessariamente la qualifica di pubblico ufficiale. Tale veste può derivare dall'esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ovverosia, una funzione che – ai sensi dell'art. 357 c.p. – è *disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*

Attesi i compiti e le funzioni della Fondazione così come definiti dallo Statuto, i dipendenti della Fondazione non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, bensì quella di incaricati di un pubblico servizio. Pertanto, la fattispecie *de qua* non risulta commissibile.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

**2.3.7 Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"**

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 29 di 46

fino tre anni.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di fattispecie frutto dello “spacchettamento” del reato di concussione operata dalla Legge 190/2012. Per quanto la condotta presenti tratti in comune con quella di cui all’art. 317 c.p., si evidenziano alcune differenze:

- la veste di soggetto attivo del reato può essere anche ricoperta dall’incaricato di un pubblico servizio (ed è ciò che rende la fattispecie commissibile all’interno della Fondazione),
- la modalità esecutiva della condotta viene individuata nella induzione,
- la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette utilità.

**PROCESSI A RISCHIO**

Attesa l’estensione della punibilità anche all’incaricato di un pubblico servizio, la fattispecie risulta commissibile all’interno della Fondazione e può vedere coinvolti i seguenti processi:

- le spese in economia
- gli acquisti
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012
- la selezione e gestione del personale
- il conferimento di incarichi esterni di consulenza
- l’affidamento di lavori
- la gestione degli immobili.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e contabilità.

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento per le spese in economia



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 30 di 46

- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.8 Artt. 318-322 c.p. Fattispecie corruttive**

**FATTISPECIE**

**Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

**Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

**Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.**

**In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.**

**Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 31 di 46

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla stipula di un accordo criminoso avente ad oggetto il mercanteggiamento delle pubbliche funzioni dietro corrispettivo (denaro o altra utilità).

#### **PROCESSI A RISCHIO**

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la selezione e gestione del personale
- l'affidamento di incarichi professionali esterni
- l'affidamento di lavori
- i flussi finanziari (pagamenti ed incassi)
- la gestione degli immobili
- la gestione delle regalie e degli omaggi
- la gestione delle concessioni
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012.

#### **AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità
- Servizi generali e Conduzione Immobiliare.

#### **VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 32 di 46

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e Social Club)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.9 Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri"**

**FATTISPECIE**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 33 di 46

**CONDOTTA TIPICA**

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli sinora analizzati ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Si precisa che all'interno della Fondazione nessuna risorsa riveste tali qualifiche soggettive, pertanto il reato è astrattamente configurabile solo dal lato attivo (e limitatamente alle ipotesi a plurisoggettività necessaria), ovvero solo nel caso in cui le risorse rivestano il ruolo di concussore o corruttore di uno di tali soggetti.

Ad esempio, il funzionario di una commissione della C.E. viene corrotto da parte di un dipendente della Fondazione al fine di lucrare agevolazioni in capo alla Fondazione stessa per l'ottenimento di fondi pubblici comunitari.

**PROCESSI A RISCHIO**

Atteso il rinvio esplicito alle fattispecie di corruzione ed induzione indebita (le uniche a plurisoggettività necessaria), si richiamano le considerazioni svolte con riguardo agli artt. 318-322.

**AREE A RISCHIO**

Analogamente ai processi, si rinvia all'analisi svolta con riguardo agli articoli 318-322.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e Social Club)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.10 Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"**

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 34 di 46

servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato a soggettività ristretta (risulta infatti, commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A. affida direttamente dei lavori, omettendo l'indizione di apposita gara, ad una società costituita immediatamente prima dell'affidamento diretto ed avente capitale sociale integralmente detenuto da suoi parenti ed affini.

**PROCESSI A RISCHIO**

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio, i processi maggiormente a rischio riguardano:

- la selezione e gestione del personale
- l'affidamento di incarichi professionali esterni
- l'affidamento di lavori
- i flussi finanziari (pagamenti ed incassi)
- la gestione degli immobili
- attuazione degli interventi di cui alla Legge 65/2012.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità
- Servizi generali e Conduzione Immobiliare.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 35 di 46

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

*PROCEDURE DA APPLICARE:*

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e Social Club)
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

*DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:*

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.11 [Art. 324 c.p. "Interesse privato in atti d'ufficio"]<sup>x</sup>**

<sup>x</sup> *Fattispecie abrogata ad opera della Legge 146/1990.*

**2.3.12 Artt. 325-326 c.p. Fattispecie in materia di invenzioni, scoperte e segreti**

**FATTISPECIE**

Art. 325 c.p. "Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio"

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio"

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

**CONDOTTA TIPICA**

Entrambe le fattispecie sono a soggettività ristretta essendo perseguibili solo ove commesse da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 36 di 46

La condotta punita dall'art. 325 c.p. consiste nell'impiego a profitto proprio o altrui di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali da cui tragga un vantaggio diverso da quello che otterrebbe con la rivelazione a pagamento dell'invenzione o della scoperta. Si tratta di una fattispecie che non ha mai trovato riscontro nella prassi (o, quantomeno, non risultano pronunce edite).

La fattispecie di cui all'art. 326 c.p. punisce quattro figure criminose: (I) due di rivelazione di segreti che si differenziano per il diverso elemento soggettivo (dolo nell'ipotesi di cui al primo comma, colpa in quella di cui al secondo); (II) due di utilizzazione dei segreti che si differenziano a seconda del fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dal soggetto attivo.

**PROCESSI A RISCHIO**

Limitatamente alle ipotesi in cui ad essere punito è l'incarico di pubblico servizio e prima che fosse oggetto di cessione, il processo a rischio poteva avere riguardo alla gestione del "know how Olimpico". Allo stato (e per 30 anni a far data dal 1.12.2009) tale bene immateriale è stato oggetto di concessione. Pertanto, la fattispecie non risulta commissibile.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

**2.3.13 [Art. 327 c.p. "Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità"]<sup>x</sup>**

<sup>x</sup> Fattispecie abrogata ad opera della Legge 205/1999.

**2.3.14 Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"**

**FATTISPECIE**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**CONDOTTA TIPICA**

Si tratta di una norma a più fattispecie in cui:

- (I) al primo comma viene sanzionata la condotta di indebito rifiuto di compiere atti di ufficio qualificati, il cui compimento risulta strumentale al soddisfacimento di preminenti ragioni di



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 37 di 46

interesse pubblico espressamente tipizzate dalla legge (ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità);

- (II) al secondo comma viene sanzionata la condotta di omesso compimento di un atto o di omessa risposta (laddove sussiste un obbligo della P.A. in tal senso) a fronte della diffida ad adempiere presentata dal privato.

Ad esempio, la Fondazione non adempie nei tempi previsti agli interventi richiesti in base alla Legge 65/2012.

**PROCESSI A RISCHIO**

Allo stato non paiono ravvisarsi atti che devono essere compiuti senza ritardo per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, né obblighi di avvio del procedimento da parte della Fondazione. Tuttavia, prestando adesione alla *ratio* della Legge 190/2012 che mira a prevenire il verificarsi di ipotesi di malfunzionamento della Fondazione dovuto a comportamenti illeciti, pare opportuno prendere in considerazione gli interventi ed i compiti attribuiti dalla Legge 65/2012 alla Fondazione.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

2.3.15 Art. 329 c.p. "Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o agente della forza pubblica"

**FATTISPECIE**



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
**Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 38 di 46

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile dal militare o dall'agente di forza pubblica e consiste l'omissione o il ritardo nell'esecuzione di una richiesta previamente formulata nelle forma di legge da parte dell'Autorità competente.

**PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie de qua non risulta commissibile atteso che nessuna delle risorse della Fondazione riveste le qualifiche soggettive richieste dalla norma.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

**2.3.16 Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"**

**FATTISPECIE**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato che punisce la condotta alternativa di interruzione ovvero sospensione di un servizio pubblico essenziale. La nozione di servizio pubblico essenziale è stata elaborata dalla Corte Costituzionale intendendo come tale quel servizio di cui la collettività non può fare a meno senza subire un pregiudizio apprezzabile (Corte Cost. 17.03.1969 n° 31). Indispensabile al fine dell'integrazione del reato de quo è la presenza di un'organizzazione imprenditoriale.

Ad esempio, un ente di gestione della rete idrica interrompe il servizio di erogazione dell'acqua potabile.

**PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie *de qua* non risulta commissibile atteso che la Fondazione non presenta un'organizzazione imprenditoriale, né svolge un servizio pubblico essenziale.

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 39 di 46

#### VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Assente

2.3.17 [Artt. 332 c.p. “Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio” e art. 333 c.p. “Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro”]<sup>x</sup>

*x Fattispecie abrogate rispettivamente ad opera della Legge 205/1990 e della Legge 146/1990.*

2.3.18 Artt. 334-335 c.p. Fattispecie in materia di cose sottoposte a sequestro

#### FATTISPECIE

Art. 334 c.p. “Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa”

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 c.p. “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.”

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

#### CONDOTTA TIPICA

Presupposti operativi di entrambe le fattispecie sono:

- (I) la presenza di un vincolo di indisponibilità impresso su un bene nel corso di un procedimento penale ovvero dall'autorità amministrativa,
- (II) la qualifica soggettiva del custode in capo all'autore del reato.

L'art. 334 c.p. punisce la condotta del custode che sottrae (attività in seguito alla quale il bene fuoriesce dalla sfera giuridica delineata dal procedimento cautelare), sopprime (occulta), distrugge (elimina fisicamente), disperde (attività che produce, quale effetto finale, la vanificazione del vincolo impresso dalla



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 40 di 46

misura cautelare) o deteriora (riduzione delle funzionalità essenziali del bene oggetto di sequestro) la cosa sottoposta a vincolo di indisponibilità con l'intenzione di avvantaggiare il proprietario della stessa.

L'art. 335 c.p. punisce le condotte previste dal precedente articolo (ad eccezione del deterioramento) commesse a titolo di colpa.

Ad esempio, una risorsa della Fondazione, nominata custode di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, agevola la circolazione abusiva di tale veicolo da parte di un terzo, sorpreso mentre circolava alla guida dello stesso.

**PROCESSI A RISCHIO**

La fattispecie *de qua* non risulta commissibile atteso che allo stato nessuna risorsa risulta essere stata nominata custode di bene nel corso di un procedimento penale ovvero con provvedimento dell'Autorità Amministrativa. Si precisa che neppure nel corso dei cinque anni precedenti (tempo considerato come significativo dall'allegato n° 5 al PNA), la Fondazione è incorsa in procedimento di tal genere.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Assente

2.3.19 Art. 640 comma 2° numero 1 c.p. "Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico e dell'Unione Europea"

**FATTISPECIE**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 41 di 46

Ad esempio, un dipendente della Fondazione cede a terzi il proprio badge, così attestando falsamente la propria presenza in ufficio (e percependo la conseguente retribuzione) riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza.

**PROCESSI A RISCHIO**

I processi maggiormente a rischio riguardano:

- la gestione del personale
- la gestione dei rimborsi spese di viaggio e soggiorno
- i flussi economici in entrata ed uscita.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato, le aree maggiormente a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria Generale
- Amministrazione e Contabilità

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Regolamento per le spese in economia
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.20 Art. 640 bis c.p. "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"**

**FATTISPECIE**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 42 di 46

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, il Presidente del C.d.A., precostituendo una falsa documentazione atta ad indurre in errore l'Ente Pubblico, ottiene un finanziamento di incentivo per le attività di cui allo Statuto.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la richiesta di contributi e finanziamenti.

Sebbene consentito dallo Statuto, la Fondazione non ha ad oggi ottenuto, né richiesto contributi e/o finanziamenti pubblici ad incremento del patrimonio indisponibile.

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- C.d.A.
- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Statuto

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

**2.3.21 Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"**

**FATTISPECIE**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 43 di 46

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

**CONDOTTA TIPICA**

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto (con altrui danno) procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico o alterandone il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente manomette il circuito informatico di pagamento on line determinando l'accreditamento del denaro della Fondazione sul proprio conto corrente.

**PROCESSI A RISCHIO**

Il processo maggiormente a rischio riguarda la gestione delle postazioni informatiche, con particolare rilievo alle postazioni dalle quali si possono gestire i flussi economici.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE**

Basso

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO**

Basso

**AREE A RISCHIO**

Alla luce di quanto sinora indicato le aree a rischio vanno individuate nelle seguenti:

- Presidente del C.d.A.
- Direzione Ufficio del Controllo e Coordinamento Affari generali
- Segreteria generale
- Amministrazione e contabilità
- Servizi Generali e Conduzione Immobiliare

**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**

**PROCEDURE DA APPLICARE:**

- ⇒ Regolamento interno
- ⇒ Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- ⇒ Regolamento per le spese in economia

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE:**

- ⇒ rispetto del Codice Etico, del Codice di Condotta e del presente Piano

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 44 di 46

## 2.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E MISURE DA ADOTTARE

E' fatto divieto ai soggetti destinatari del presente Piano di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee ad integrare le ipotesi di reato pocanzi menzionate ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorire anche indirettamente, tali fattispecie. Inoltre, tutti sono tenuti a:

- astenersi in caso di conflitto di interesse;
- segnalare eventuali situazioni anomale (per anomalia deve intendersi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni condotta del Pubblico Ufficiale, dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del candidato che appaia in contrasto con i principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, ovvero che faccia sospettare una richiesta ovvero una dazione di denaro o di beni di altra utilità esulante quanto dovuto per legge, regolamento, ordine, disciplina o contratto, qualunque richiesta o offerta di favori, nonché qualunque condotta discriminatoria o preferenziale).

Ciascun processo deve risultare tracciabile e deve rispondere al principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, oltre ai principi di cui al Codice Etico ed al Codice di Condotta, cui si rinvia in quanto parti integranti del presente Piano, i destinatari sono tenuti a rispettare le procedure interne adottate, in particolare:

- lo Statuto
- il Regolamento Interno
- il Regolamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute, in relazione alla carica, dai membri del C.d.A.
- la Procedura per il controllo e la verifica delle manutenzioni (Parcolimpico e Social Club)
- la procedura per il controllo e la verifica delle modifiche (Parcolimpico e Social Club)
- la Procedura per la verifica dell'Archivio Documentale e delle certificazioni (Parcolimpico e Social Club)
- il Regolamento per le spese in economia
- la Procedura per la Gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti
- il Protocollo d'intesa per l'attuazione della L. 65/2012
- la Concessione stipulata con Parcolimpico s.r.l.
- la Concessione stipulata con Social Club.

Inoltre, con riguardo a:

- (I) acquisizione e progressione del personale, le risorse coinvolte sono tenute a:



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ai sensi della L. 190/2012**

REV 2015/00  
del 19/02/2015

Pag. 45 di 46

- effettuare la scelta del candidato solo seguendo un criterio meritocratico, basato sulle competenze e qualifiche del candidato stesso, parametrato ai requisiti richiesti dal responsabile del settore interessato, alle necessità della Fondazione ed alle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- non ricevere o accettare la promessa di denaro o beni di altra utilità parte del candidato che intenda influenzare la selezione;

(II) conferimento di incarichi di collaborazione, le risorse coinvolte sono tenute a:

- rispettare quanto previsto nel Regolamento per le spese in economia e nella Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti;
- procedere alla ricerca solo previa ricognizione delle professionalità interne;
- formalizzare/contrattualizzare il rapporto, prevedendo nei contratti una apposita clausola che li vincoli al rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico, nel Codice di Condotta e nel presente Piano;

(III) affidamento lavori, servizi e forniture, le risorse coinvolte sono tenute a:

- rispettare quanto previsto nel Regolamento per le spese in economia e nella Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti (applicabile in analogia);
- garantire la segregazione delle funzioni tra coloro che assumono la decisione, coloro che materialmente le danno corso e coloro che sono deputati al controllo;
- garantire un adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;

(IV) gestione delle risorse finanziarie:

- rispettare quanto previsto nel Regolamento per le spese in economia e nella Procedura per la gestione degli acquisti in economia e dei pagamenti;
- assicurare il monitoraggio dei flussi in entrata ed in uscita inerenti le concessioni;
- assicurare che tutte le operazioni siano coerenti con le finalità previste dallo Statuto;
- assicurare che tutte le entrate e le uscite siano sorrette da idonea documentazione;
- assicurare che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

#### 2.4.1 Flussi Informativi

Presupposto fondamentale per la prevenzione della corruzione è, altresì, la creazione di una capillare attività di comunicazione interna tra tutti i soggetti coinvolti.

Pertanto, i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile ogni informazione relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Tutte le segnalazioni devono pervenire al Responsabile tramite i canali all'uopo predisposti dalla

	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>Ai sensi della L. 190/2012</b>	
	REV 2015/00 del 19/02/2015	Pag. 46 di 46

Fondazione, ovvero sia:

- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica esposto in sede e/o indicato sul sito della Fondazione;
- in forma cartacea, depositando la segnalazione nella cassetta delle lettere presente in sede.

In entrambi i casi la segnalazione deve avvenire preferibilmente in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome ed, altresì, un recapito telefonico), mediante comunicazione scritta libera.

Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma telematica.

Il Responsabile è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'avvenuta ricezione della segnalazione ed al suo contenuto, nonché all'identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest'ultimo.

Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo al Responsabile, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante.

#### 2.4.2 Meccanismi di accountability

La Fondazione pubblica il presente Piano sul proprio sito.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di accountability è garantito attraverso la pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale.

Gli aggiornamenti del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Piano seguiranno gli stessi meccanismi di pubblicità.

#### 2.4.3 Aggiornamento del Piano

Il presente Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento almeno annuale e comunque ogni volta in cui venga riscontrata una violazione del Codice Etico, del Codice di Condotta e/o del Piano ovvero muti la struttura interna ovvero intervengano novelle legislative in materia di anticorruzione ovvero ancora intervengano indicazioni da parte dell'ANAC.